ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-560 del 06/02/2023

Oggetto DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA SM PACK SRL PER LO

STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FELINO (PR) PIAZZALE VECCHIA FORNACE, 6/A FRAZIONE SAN MICHELE GATTI - ADOZIONE DI AUA -

PRATICA SUAP 1411/2022

Proposta n. PDET-AMB-2023-559 del 06/02/2023

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Dirigente adottante PAOLO MAROLI

Questo giorno sei FEBBRAIO 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.



IL RESPONSABILE

VISTI:

- ✓ il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- ✓ l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e smi che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- ✓ la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- √ il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- ✓ la L. 241/1990 e s.m.i.;
- ✓ il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- ✓ il D.P.R. 160/2010;
- ✓ il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- ✓ la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- ✓ la L.R. 5/2006;
- ✓ la L.R. 4/2007;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



- ✓ la L.R. 21/2012;
- ✓ la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- ✓ il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- ✓ La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 "Approvazione del Piano Aria Integrato regionale"
- ✓ la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- ✓ la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- ✓ il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- ✓ le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- ✓ la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- ✓ la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale A.U.A.);
- ✓ la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- ✓ la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- ✓ la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"";
- √ la classificazione acustica comunale;

VISTO:

✓ l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

CONSIDERATO:

la domanda trasmessa dal SUAP Unione Pedemontana Parmense in data 03/11/2022 prot. n. 18681 (acquisita da Arpae al prot. n. PG/2022/181400 del 04/11/2022), presentata dalla Società SM PACK SRL, nella persona del Sig. Roberto Giudici, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Gestore, con sede legale e stabilimento siti in



Comune di Felino (PR), Piazzale Vecchia Fornace, n. 6/A Frazione San Michele Gatti CAP 43035 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 con riferimento ai seguenti titoli:

- autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs.
 152/2006 e s.m.i.:
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06
 e s.m.i., per cui la Ditta ha chiesto la modifica sostanziale. La ditta risulta aver presentato domanda di
 adesione all'autorizzazione di carattere generale acquisita a protocollo Arpae PG/2020/74698 del
 22/05/2020 (prot. SUAP 7811 del 21/05/2020 pratica SUAP 548/2020);
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per cui la Ditta ha fornito "Valutazione di Impatto Acustico" ai sensi della I. 447/1995, art. 8, commi 4 e 6, predisposta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale;

che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di "fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia";

che l'istanza risulta correttamente presentata;

VISTI:

quanto pervenuto a seguito di indizione di conferenza di Servizi decisoria con modalità asincrona ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i. di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2022/183612 del 08/11/2022:

- il parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 74616 del 14/11/2022 (prot. Arpae n. PG/2022/196972 del 14/11/2022), allegato al parere del Comune di Felino per costituirne parte integrante;
- il parere per quanto di competenza di IRETI S.p.A. prot. n. 21324 del 25/11/2022, ed acquisito a protocollo Arpae n. PG/2022/194715 del 25/11/2022, allegato all'autorizzazione del Comune di Felino in merito agli scarichi idrici per costituirne parte integrante;
- la richiesta di integrazioni di Arpae SAC prot. n. PG/2022/196974 del 30/11/2022, formulata a seguito di quanto richiesto da Arpae ST con nota prot. n. PG/2022/196276 del 29/11/2022;
- la comunicazione del Comune di Felino acquisita a protocollo Arpae PG/2022/201861 del 07/12/2022 comprendente il parere del Comune per quanto di competenza in merito alle emissioni in atmosfera e rumore prot. n.14508 del 07/12/2022 con allegato il parere AUSL prot. n. 74616 del 14/11/2022 e l'autorizzazione allo scarico del Comune n. 9 del 06/12/2022 comprensiva del parere di IRETI SPA prot. n. 21324 del 25/11/2022, allegati alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- le integrazioni fornite dalla Ditta, trasmesse dal SUAP in data 29/12/2022 prot n. 22242 ed acquisite a protocollo Arpae PG/2022/213758 del 30/12/2022;
- la richiesta di relazione tecnica definitiva di Arpae SAC prot. n. PG/2023/1443 del 04/01/2023;
- la relazione tecnica favorevole con prescrizione di Arpae ST di Parma prot. n. PG/2023/15809 del 27/01/2023, depositata agli atti;



CONSIDERATO CHE, in merito alle emissioni in atmosfera:

- 1. la ditta risulta aver presentato domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale acquisita a protocollo Arpae PG/202074698 del 22/05/2020 (prot. SUAP 7811 del 21/05/2020 pratica SUAP 548/2020);
- 2. l'attività industriale consiste nella "serigrafia e seconda lavorazione del vetro";
- 3. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
- 4. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
- 5. è stato verificato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II, dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;
- 6. è stata verificata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II della Parte V del D.L.gs. 152/06 smi e più precisamente:
 - EMISSIONE E13 Caldaia alimentata a metano (pot. 34,89 kW) per riscaldamento civile
 - EMISSIONE E14 Scaldabagno alimentato a metano (pot. 7,5 kW) per produzione acqua calda uso civile
 - **EMISSIONE E17** n.2 Caldaie alimentate a metano (pot. 47,5 kW e 85 kW) per riscaldamento ambiente reparto camera bianca
- 7. è stata verificata la presenza di impianti non sottoposti al Titolo I come previsto da art.272 comma 5 del D.L.gs. 152/06 smi e più precisamente:
 - EMISSIONI E15-a-b-c-d-e "Ricambi aria camera bianca"
 - EMISSIONI R1-R9 "Estrattori per ricambio aria ambiente dei reparti produttivi"
 - EMISSIONE E.18 "Ricambio aria box soffianti"
 - **EMISSIONE E.19 "Raffreddamento compressore"**

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE



per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Società SM PACK SRL, nella persona del Sig. Roberto Giudici in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Gestore, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Felino (PR), Piazzale Vecchia Fornace, n. 6/A Frazione San Michele Gatti CAP 43035, relativamente all'esercizio dell'attività di "fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia", comprendente i seguenti titoli abilitativi come da istanza A.U.A. pervenuta:

- autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 delD.Lgs.152/06 e s.m.i.);
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nell'autorizzazione del Comune di Felino prot. n. 9 del 06/12/2022 comprendente il parere di IRETI SPA prot. n. 21324 del 25/11/2022, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per le emissioni in atmosfera l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle "Indicazioni tecnico-operative" allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONI E01-02-03-06: -"Formatura-ricottura linee n.1-2-3-6 (bruciatori in vena d'aria-prodotti serigrafati"

(Emissioni esistenti)

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti

Portata massima tal quale:	5000	Nm³/h
Durata ore/giorno:	16	h
Durata giorni/anno:	340	giorni
Altezza minima:	9	m
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	350*	mg/Nm³
Ossidi di carbonio:	100*	mg/Nm³



COV (come Ctot)	50**	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	

- *I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi ad un tenore di ossigeno del 3% normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.
- **I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa

EMISSIONI E04-05: -"Formatura-ricottura linee n.4-5 (forni elettrici-prodotti serigrafati)" (Emissioni esistenti)

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti

Portata massima tal quale:	5000	Nm³/h
Durata ore/giorno:	16	h
Durata giorni/anno:	340	giorni
Altezza minima:	9	m
COV (come Ctot)	50	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	
	<u> </u>	_

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa

EMISSIONI E07-08: - "Formatura-ricottura linee n.9-10 (forni elettrici- prodotti non serigrafati)" (Emissioni esistenti)

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti

Portata massima tal quale:	5000	Nm³/h
Durata ore/giorno:	16	h
Durata giorni/anno:	340	giorni
Altezza minima:	9	m
Periodicità controllo	-	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE E10: - "Serigrafia linee n.1-2-3-4-5-6"

(Emissioni esistenti)



Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti

Portata massima tal quale:	3000	Nm³/h
Durata ore/giorno:	16	h
Durata giorni/anno:	340	giorni
Altezza minima:	9	m
COV (come Ctot.)	50	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE E11 "Locale deposito vernici, tintometro"

(emissione modificata)

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti

Portata massima tal quale:	1800	Nm³/h
Durata ore/giorno:	16	h
Durata giorni/anno:	340	giorni
Altezza minima:	9	m
COV (come Ctot.)	50	mg/Nm³
Periodicità controllo	-	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE E12 "Saldatura"

(emissione nuova)

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti

Portata massima tal quale:	500	Nm³/h
----------------------------	-----	-------



Durata ore/giorno:	1	h
Durata giorni/anno:	340	giorni
Altezza minima:	9	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	-	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

E16 "Forno elettrico asciugatura (depirogenazione) L51"

(emissione nuova)

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti

Portata massima tal quale:	800	Nm³/h
Durata ore/giorno:	16	h
Durata giorni/anno:	340	giorni
Altezza minima:	9	m
Periodicità controllo	-	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

E21 "Tunnel elettrico asciugatura (depirogenazione) L52 "

(emissione nuova)

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti

Portata massima tal quale:	3000	Nm³/h
Durata ore/giorno:	16	h
Durata giorni/anno:	340	giorni
Altezza minima:	9	m
Periodicità controllo	-	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.



E20 "Pass box per camera bianca"

(emissione nuova)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del perossido d'idrogeno. Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	200	Nm³/h
Durata ore/giorno:	10	h
Durata giorni/anno:	340	giorni
Altezza minima:	3.5	m
Perossido d'idrogeno	5	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

Emissione E22 "Serigrafia S1 (nuova linea 7)"

(emissione nuova)

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti

Portata massima tal quale:	3000	Nm³/h
Durata ore/giorno:	16	h
Durata giorni/anno:	340	giorni
Altezza minima:	9	m
COV (come Ctot.)	50	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

EMISSIONE E23: -"Formatura-ricottura linea S1 (nuova linea 7)"

(Emissioni nuova)

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti



Portata massima tal quale:	5000	Nm³/h
Durata ore/giorno:	16	h
Durata giorni/anno:	340	giorni
Altezza minima:	9	m
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	350*	mg/Nm³
Ossidi di carbonio:	100*	mg/Nm³
COV (come Ctot)	50**	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	

- *I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi ad un tenore di ossigeno del 3% normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.
- **I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le emissioni E11-12-16-20-21-22-23 si ritiene che:

- la messa in esercizio dell'impianto (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA,
 Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti le emissioni E11-12-16-20-21-22-23 dovranno essere inviati ad <u>Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma</u> entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- il termine ultimo per la comunicazione ad <u>Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma</u> dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante le emissioni E11-12-16-20-21-22-23 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle
 condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato
 completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle
 suddette emissioni, il presente si intende decaduto ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello
 stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;



- la comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posata certificata;
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto
 dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli
 impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità
 Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini
 citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza
 che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di
 messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle
 date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni **E01-02-03-04-05-06-10-20-22-23** debbono avere una periodicità **annuale**.

Resta fermo quanto disposto dall'art.271 comma 7-bis del D.Lgs.152/2006 e dal comma 7 dell'art. 3 del D.Lgs.102/2020.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale		
Ragione sociale:	SM Pack Srl	
Partita IVA/Codice fiscale:	01733760340	
Sede legale:	Piazzale Vecchia Fornace 6/a, Comune di Felino	
Gestore:	ROBERTO GIUDICI	
Sede locale impianti:	Piazzale Vecchia Fornace 6/a, Comune di Felino.	
Coordinate UTM X:		
Coordinate UTM Y:		
Attività sede locale (C.C.I.A.):		
Settore attività CRIAER:	4.7	
Indicatori di attività		
Indicatore 1:	Inchiostri per serigrafia	



Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	-	
Indicatore 2:	Solventi per inchiostri	
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 2:	-	
Parametri di esercizio		
Giorni/anno funzionamento:	340	
Altezza media sbocco emissione:	8 m	
Temperatura media emissioni:	293 K	
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni		
PM (Materiale Particellare):	2 Kg/anno	
Ossidi di azoto (NO _x):	318 Kg/anno	
Monossido di carbonio (CO):	91 Kg/anno	
Biossido di carbonio (CO ₂):	192 000 Kg/anno	
Composti organici volatili non metanici (COVNM):	56* Kg/anno	
Perossido d'Idrogeno	3 Kg/anno	

^{*}il dato è stato calcolato in base ai consumi di inchiostri e solventi dichiarati dalla Ditta.

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

- qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate:
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.



Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati (mettere solo quelli degli inquinanti):

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale	UNI EN 13284-1:2017 (*);
particellare	UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Perossido di Idrogeno	OSHA VI-6 1978

^(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;



• altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione



di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- 1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il quasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- 3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte Il dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

<u>per il rumore</u> al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Felino prot. n.14508 del 07/12/2022 con allegato il parere AUSL prot. n. 74616 del 14/11/2022, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP

Unione Pedemontana Parmense si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto

ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in

materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera e acustica. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le

autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza,

anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal

SUAP Unione Pedemontana Parmense. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto

provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei

commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Pedemontana Parmense, che provvede al rilascio del provvedimento

finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e

Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Felino, IRETI SPA e AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità

a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero

comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e

Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Sissa Trecasali all'interno del procedimento per

il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica

Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2022/36183

Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

16 / 16



Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

- 1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
- 2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
- 3. Il tipo di attività svolta.
- 4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
- 5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
- 6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
- 7. La composizione del fluido emesso (O2%,CO2%,CO%,H2O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
- 8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
- 9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
- 10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it



11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del




punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.



Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo		
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.	
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.	

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1



COMUNE DI FELINO

- Urbanistica - Edilizia Privata - Sportello Unico - Attività Produttive - Polizia Amministrativa - UFFICIO EDILIZIA PRIVATA

SUIP 1411/2022

Felino, 7 dicembre 2022

Spett.le
ARPAE
Sezione di Parma
PEC

e p.c. SUAP

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE

PEC

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) – ditta Salumi Bernuzzi – Impianto produttivo Piazzale della Vecchia Fornace 6/a- Felino. Parere di competenza

La Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia

Premesso che il Comune di Felino con Delibera Consiglio Comunale n. 48 in data 28/7/2005, ha adottato il Piano di Zonizzazione Acustica su tutto il territorio comunale;

Verificato che l'area di insediamento della **ditta SM Pack** è ricompresa nella classe V, area prevalentemente industriale cui competono limiti acustici di immissione pari a 70,0 e 60,0 Leq dB(A) rispettivamente per periodo diurno e notturno;

Verificata anche la conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici;

Relativamente alle seguenti matrici:

- Emissioni in atmosfera
- Impatto acustico

ESPRIME

per quanto di competenza parere FAVOREVOLE.

Relativamente all'Impatto acustico, con le prescrizioni indicate nel parere AUSI del 14.11.22 Prot. 74616 che si allega.





Relativamente alla matrice scarichi, si allega l'Autorizzazione allo scarico n. 9 rilasciata dal responsabile dell'Ufficio Ambiente in data 6.12.2022.

Il rilascio di Autorizzazione allo scarico è assoggettata al pagamento dei diritti di segrateria al Comune di Felino per l'importo di 50€ da corrispondere con le seguenti modalità:

https://portale-felino.entranext.it/pagamenti/pagamenti-spontanei :

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA – Autorizzazioni allo scarico

A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA

Arch. Luciano Mattioli









FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: **AOOAUSLPR**

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0074616

DATA: 14/11/2022

OGGETTO: Risposta a: (Prot. num. 183612/2022 del 08/11/2022 alle ore 14:48) Rif. SUAP n.

> 1411/2022 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale D.P.R.59/2013 e s.m.i. -Ditta SM Pack Srl per l'insediamento sito in Comune di Felino, Piazzale Vecchia

Fornace 6/a.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Ines Tollemeto

CLASSIFICAZIONI:

[04-02-01]

DOCUMENTI:

File Firmato digitalmente da Hash

PG0074616_2022_Lettera_firmata.pdf: Tollemeto Ines E5872EC9300872CFDD39D28649AEABF1

F187DE21CB9C09C80E8AFD84FA6A7C42



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del DIgs 39/1993.



Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

Unione Pedemontana Parmense -Sportello Unico Attivita' Produttive (Traversetolo) suap@postacert.unionepedemontana. pr.it

Agenzia Regionale Per La Prevenzione, L'Ambiente E L'Energia Dell'Emilia Romagna - Area Prevenzione Ambientale Ovest (Reggio Nell'Emilia) aoopc@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: (Prot. num. 183612/2022 del 08/11/2022 alle ore 14:48) Rif. SUAP n. 1411 /2022 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale D.P.R.59/2013 e s.m.i. - Ditta SM Pack Srl per l'insediamento sito in Comune di Felino, Piazzale Vecchia Fornace 6/a.

In riferimento alla domanda di AUA della ditta SM PACK S.R.L sita in Comune di Felino – P.le Vecchia Fornace, 6/A loc. San Michele Gatti pervenuta in data 08.11.2022 ns. prot. 73192;

esaminata la documentazione allegata all'istanza si osserva che la ditta effettua attività di fabbricazione di contenitori in vetro per l'industria farmaceutica e cosmetica, per laboratori, per uso igienico e successiva eventuale serigrafia su una parte dei flaconi realizzati mediante stampa automatizzata, si prevede un aumento della produzione con installazione di nuove linee e variazioni impiantistiche;

le modifiche riguardano in particolare:

aumento produttivo e aumento dei giorni lavorativi da 226 a 340 gg/anno;

eliminazione delle linee C1, C2, L7, L8 per formatura, ricottura e serigrafia e relativa emissione E.09; eliminazione della macchina lavatrice per materiale serigrafico e conseguente modifica alla emissione E.11 che rimane, con la medesima portata, a servizio del deposito vernici e tintometro;

inserimento nel ciclo lavorativo delle attività di lavaggio, depirogenazione e confezionamento in sterile di flaconi che saranno eseguite in camera bianca;

inserimento di nuova linea di serigrafia S1 e relativa emissione E.22. e inserimento di nuova linea di formatura e ricottura L7 e relativa emissione E.23:

installazione di una saldatrice utilizzata per la manutenzione dei macchinari, saldatura su acciaio, munita di aspirazione localizzata ed espulsione in atmosfera alla E.12; box soffianti, ricambio d'aria per evitare il surriscaldamento delle soffianti (E.18); - raffreddamento compressore (E.19); caldaia alimentata a metano

di potenzialità 34,89 kW per riscaldamento civile (E.13); scaldabagno alimentato a metano di potenzialità

7,5 kW per produzione acqua calda civile (E.14);

l'acqua proveniente dall'acquedotto comunale, viene utilizzata per i servizi igienici e si prevede di inserire nel ciclo attività di lavaggio flaconi in apposite macchine di lavaggio con acqua bidistillata con relativo

scarico di acque reflue industriali nella rete fognaria di Piazzale Vecchia Fornace che ha recapito finale nel

T. Baganza, l'impianto sarà dotato di addolcitore ed osmosi inversa;

la ditta è situata in area identificata nella Zonizzazione Acustica del Comune di Felino in classe V (area

prevalentemente industriale) con limiti acustici di immissione pari a 70.0 Leq dB (A) nel periodo diurno

nella Valutazione previsionale di impatto acustico si prevede, con le modifiche impiantistiche previste, il mancato rispetto del criterio differenziale nei confronti del recettore A2 e conseguente necessità di

interventi mitigativi proposti in via preliminare nella medesima relazione con i valori di mitigazione acustica

necessari per il rispetto dei limiti: gli interventi proposti potrebbero essere ultimati entro maggio 2023;

si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sulla pratica in oggetto con la seguente

condizione:

una volta termiti i lavori e gli interventi mitigativi proposti per l'adequamento delle emissioni rumorose

provenienti dallo stabilimento, si dovranno effettuare ulteriori misurazioni per verificarne l'effettiva efficacia,

gli esiti di tali misurazioni dovranno essere trasmessi ad ARPAE e allo scrivente Servizio; si sottolinea

inoltre la necessità di garantire l'attività aziendale a porte e finestre chiuse.

Distinti saluti.

Il dirigente chimico dott.ssa Lucia Reverberi

Il Responsabile ff SISP Parma Sud Est Dott.ssa Ines Tollemeto

Firmato digitalmente da:

Ines Tollemeto

Responsabile procedimento: Lucia Reverberi

Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE – Ufficio Ambiente e Impianti sportivi –

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO n. 9 del 06.12.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE

Vista la L.R. 3/99;

Visto l'art. 5 della L.R. 5/06;

Visto il D.Lgs 3/4/06, n. 152;

Vista la delibera di G.R. 1053/03;

Viste le delibere di G.R. n. 286/05 e n. 1860/06;

Visto il Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione approvato dall'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma – ATO 2, con Deliberazione Assembleare n. 6 del 29.08.2011;

Visto il DPR n. 59/2013;

Dato atto che la ditta SM PACK SRL con sede in p.le Della Vecchia Fornace,6/a – Felino, ha presentato istanza A.U.A., ai sensi del DPR n. 59/13 (riferimento SUAP 1411/2022)

Dato atto che lo scarico appartiene alla categoria "ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE" in fognatura, in quanto proveniente da immobile adibito a fabbricazione di contenitori in vetro per l'industria farmaceutica;

Visto il parere del gestore del S.I.I. del 25/11/2022, prot. RT021324-2022-P, pervenuto agli atti in data 26/11/2022 con prot. N. 14127;

Fatti salvi e riservati i diritti dei terzi.

AUTORIZZA

Per quanto di competenza la Ditta SM PACK SRL a scaricare in FOGNATURA i reflui provenienti dall'insediamento ubicato in p.le Della Vecchia Fornace,6/a – Felino, esattamente come risultano individuati nella documentazione allegata alla domanda ed alle seguenti condizioni:

- dovranno essere rispettate e attuate le eventuali prescrizioni contenute nel parere del gestore del S.I.I. 25/11/2022, prot. RT021324-2022-P, pervenuto agli atti in data 26/11/2022 con prot. N. 14127, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
- la presente autorizzazione è valida in relazione agli scarichi e al tipo di attività denunciati;
- per ogni diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione, trasferimento e comunque, in ogni caso di cambiamento della situazione oggettiva e soggettiva, dovrà essere riproposta la domanda di autorizzazione.

L'inosservanza delle condizioni sopraelencate, comporta le sanzioni previste dalle Leggi vigenti in materia.



Per quanto non espressamente citato si fa riferimento alle leggi vigenti.

A far tempo dalla validità della presente, sono revocate tutte le autorizzazioni allo scarico dei reflui provenienti dall'insediamento a qualunque titolo rilasciate da questa o da altra Amministrazione.

MD/al

Il responsabile del Servizio Arch. De Munari Metello f.to digit.

Allegato: parere Iren







Parma 25/11/2022

Protocollo RT021324-2022-P

Scarichi Industriali Emilia

Ns. rif.: RT056444-2022 del 10/11/2022

Vs. rif.: SUAP 1411/2022

IRETI S.p.A.

Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.

Registro imprese di Genova.

REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Spett.le SUAP Unione Pedemontana Parmense suap@postacert.unionepedemontana.pr.it

Spett.le Comune di **FELINO** Servizio Ufficio Ambiente protocollo@postacert.comune.felino.pr.it

Spett.le ARPAE SAC Parma aoopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Parere di conformità ditta SM Pack Srl – FELINO.

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico S2 in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di AUA.

Pc

La ditta, entro 180 giorni dall'inizio dell'attività che darà origine allo scarico industriale assimilato ai domestici, di cui dovrà dare comunicazione ufficiale alla Scrivente (indirizzo pec: ireti@pec.ireti.it), dovrà produrre ed inviare ed agli enti competenti, l'analisi aggiornata delle acque reflue prima di ogni trattamento, comprovante il rispetto dei limiti della Tab. 1 della DGR.E.R. n.1053 del 2003.

Gli scarichi S1 ed S3, costituiti da acque meteoriche di piazzale e copertura, prevedono quale recapito la pubblica fognatura bianca. Lo scarico S4 risulta invece costituito esclusivamente da acque dei servizi igienici. Tali scarichi, ai sensi del vigente Regolamento di Fognatura e Depurazione, sono sempre ammessi in pubblica fognatura senza esplicita autorizzazione.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A – 43123 – Parma.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

SERVIZIO IDRICO Ing. Marco Fiorini

Scarichi Industriali Emilia

Strada S.Margherita 6/A 43123 Parma F0521 248262

Strada Borgoforte 22 29122 Piacenza F0523 615297

ocietà partecipante al Gruppo IVA Iren

Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società a Socio unico

Via Piacenza 54

16138 Genova

F010 5586284



Protocollo RT021324-2022-P del 25/11/2022

Scarichi Industriali Emilia

Ns. rif.: RT056444-2022 del 10/11/2022

Vs. rif.: SUAP 1411/2022

Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO ditta SM Pack Srl .

PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE.

VISTA

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta SM Pack Srl con sede legale in Felino - Piazzale Vecchia Fornace n. 6/A, relativamente all' insediamento sito in FELINO - Parma - Piazzale Vecchia Fornace n. 6/A:

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- II D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

PREMESSO

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di FELINO;
- che l'insediamento interessato svolge attività di FABBRICAZIONE DI CONTENITORI IN VETRO PER L'INDUSTRIA FARMACEUTICA corrispondente all'attività di Lavorazione **Vetro** per un numero annuo di giorni lavorati pari a 340;
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque di lavaggio flaconi in apposite macchine, lavaggio vetreria, derivanti dall'addolcitore e di osmosi inversa classificate come acque reflue INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE PER QUALITA'/QUANTITA';
- che le acque reflue prima dell'immissione in pubblica fognatura non vengono sottoposte a trattamento:

Scarichi Industriali Emilia

Strada S.Margherita 6/A 43123 Parma F0521 248262

Strada Borgoforte 22 29122 Piacenza F0523 615297

Via Piacenza, 54 – 16138 Genova Registro imprese di Genova.

IRETI S.p.A.

Sede legale

Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v. REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico Società partecipante al Gruppo IVA Iren Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A. C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it T010 5586664

Strada Pianezza 272/A 10151 Torino F011 0703539

Via Piacenza 54

16138 Genova

F010 5586284

Via Schiantapetto 21 17100 Savona F019 84017220

Via Nubi di Magellano 30 42123 Reggio Emilia F0522 286246



SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto del presente parere e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere manutenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 8) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 9) Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tabella 1 punto 5 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003.

Società a Socio unico ocietà partecipante al Gruppo IVA Iren Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A. C.F. 07129470014

T010 5586664

Via Piacenza 54 16138 Genova F010 5586284

Strada Pianezza 272/A 10151 **Torino** F011 0703539

Via Schiantapetto 21

17100 Savona

F019 84017220

Strada Borgoforte 22 29122 Piacenza F0523 615297

Scarichi Industriali Emilia

43123 Parma

F0521 248262

Via Nubi di Magellano 30 42123 Reggio Emilia F0522 286246

Strada S.Margherita 6/A



10)Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

SERVIZIO IDRICO Ing. Marco Fiorini

Scarichi Industriali Emilia

Strada S.Margherita 6/A 43123 **Parma** F0521 248262

Strada Borgoforte 22 29122 **Piacenza** F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30 42123 **Reggio Emilia** F0522 286246

IRETI S.p.A. Sede legale: Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova, C.F. 01791490343 Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v. REA: GE-481595 (CCIAA GE) Società a Socio unico Società partecipante al Gruppo IVA Iren Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A. C.F. 07129470014 Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.